

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II
N. 113-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA - AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE **CAPALOZZA**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO

SCARDAVILLA CORRADO

PER IL REATO DI CUI ALL'ART. 290 DEL CODICE PENALE (VILIPENDIO ALLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(**GRASSI**)

Annunziata il 30 giugno 1949

Presentata alla Presidenza il 2 dicembre 1949

ONOREVOLI COLLEGHI! — Senza entrare nel merito e nella impostazione del problema giuridico, la vostra Commissione, unanime, ha ritenuto che il fatto addebitato al cittadino Scardavilla non costituisce il reato di vilipendio alla Camera dei Deputati, perché si tratta di una critica, sia pur vivace, di natura e di

significazione tipicamente politica; ed ha voluto, comunque, seguire la tradizione secondo la quale il Parlamento si è sempre rifiutato di concedere l'autorizzazione a procedere per vilipendio in suo danno.

CAPALOZZA, *Relatore.*